



Consiglio Regionale
del Veneto



**REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE
REGIONALE
LIGA VENETA LEGA NORD**

X legislatura

(art. 23, deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 3.03.2015, n. 7
"Regolamento del Consiglio regionale del Veneto")

Approvato con deliberazione 28 luglio 2015, n. 1

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Definizione e norme	5
2	Sede del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	5
3	Mandato del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	5
4	Composizione del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	6
5	Primo insediamento del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord	6
6	Organi del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	6
7	Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	7
8	Funzioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	7
9	Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	8
10	Registro delle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	8
11	Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	9
12	Funzioni del Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	9
13	Mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	10
14	Il Vicepresidente del Gruppo consiliare regionale Lega Nord	10
15	Ruolo dei componenti del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	11
16	Volontà del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	11
17	Conduzione del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	11
18	Progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni	12

19	Interrogazioni e interpellanze	12
20	Incarichi istituzionali e di governo	12
21	Commissioni consiliari	13
22	Rapporti fra il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord e il Gruppo consiliare Zaia Presidente	13
23	Rapporti tra il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord e gli altri Gruppi consiliari regionali	13
24	Personale del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord	14
25	Spese e rendiconto di esercizio annuale	15
26	Tracciabilità delle spese	16
27	Norma di salvaguardia	16
28	Approvazione e revisione del Regolamento	16
29	Entrata in vigore	16

Art. 1

Definizione e norme

1. Il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord è l'unione dei consiglieri regionali che condividono l'appartenenza politica e i valori che la contraddistinguono.
2. Il Gruppo è organismo di supporto delle funzioni del Consiglio regionale e, di norma, rappresenta la proiezione nel Consiglio del partito politico, movimento politico o di altro soggetto che ha consentito l'elezione dei suoi componenti.
3. Il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord è l'aggregazione volontaria dei consiglieri regionali prevista dall'art. 42 dello Statuto regionale veneto. È organismo necessario e strumentale del Consiglio regionale, ma non ricade nella fattispecie dell'organo consiliare in quanto i suoi atti e le finalità perseguite non sono imputabili al Consiglio medesimo (sentenze C.C. nn. 1130/1988 e 39/2014).
4. Il Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) statuto regionale, art. 42;
 - b) leggi regionali:
 - 27 novembre 1984, n. 56;
 - 21 dicembre 2012, n. 47;
 - 7 novembre 2013, n. 28;
 - c) regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale, art. 21-25;
 - d) norme statali:
 - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7.12.2012, n. 213;
 - DPCM 21.12.2012.
5. Il personale del Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
 - art. 2 bis, legge regionale 27.11.1984, n. 56;
 - art. 13, comma 1 bis, legge regionale 21.12.2012, n. 47;
 - artt. 49 e seguenti della legge regionale 31.12.2012, n. 53.

Art.2

Sede del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord ha sede in Palazzo Ferro Fini dove, di norma, sono convocate le proprie riunioni.
2. Il Gruppo può essere convocato in altra sede su invito del Presidente del Gruppo.

Art. 3

Mandato del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord determina autonomamente la propria azione e le sue scelte politiche istituzionali, in coerenza con il programma presentato agli elettori in occasione delle elezioni regionali.

Art. 4

Composizione del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord è costituito dai consiglieri regionali eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo Liga Veneta Lega Nord Salvini e di chi ne faccia richiesta e condivida il principio politico dell'autonomia, del federalismo, della sussidiarietà e dell'autogoverno del popolo veneto.
2. Le ammissioni al Gruppo di altri consiglieri e consigliere che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione e le espulsioni di consiglieri e consigliere appartenenti al Gruppo, sono decise dall'Assemblea del Gruppo consiliare.
3. Principi fondanti e costitutivi del Gruppo sono il rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni consigliere e consigliera alla vita del Gruppo, con spirito di collaborazione e rispetto delle norme e del presente Regolamento.
4. Ogni consigliere e consigliera aderente contribuisce a elaborare gli indirizzi politici del Gruppo.
5. È altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione delle Commissioni consiliari.

Art. 5

Primo insediamento del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

(art. 22, Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 03.03.2015, n. 7)

1. La prima convocazione dei consiglieri che hanno dichiarato di voler far parte del Gruppo è effettuata dal Presidente del Consiglio entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio.
2. Il Gruppo si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente del Gruppo eletto nella sua prima convocazione.
3. Il Gruppo elegge inoltre un Vicepresidente.

Art. 6

Organi del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord agisce attraverso i seguenti organi:
 - a) Assemblea del Gruppo;
 - b) Presidente del Gruppo;
 - c) Vicepresidente del Gruppo.

Art. 7

Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. L'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Nord è costituita dai consiglieri regionali appartenenti al Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord ed è presieduta dal Presidente del Gruppo.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Gruppo e si riunisce di norma due volte al mese.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante apposito avviso, tramite fax, e-mail, sms, lettera e con avviso pubblico affisso nella Segreteria del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea o, in casi di particolare necessità o urgenza, con un preavviso inferiore stabilito dal Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale, come indicato all'art. 5, ed è presieduta dal membro più anziano di età finché l'Assemblea non abbia effettuato l'elezione del Presidente del Gruppo.
5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, di norma, delibera a maggioranza dei presenti.
6. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale e la variazione della denominazione del Gruppo, sono effettuate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
7. Per la trattazione degli argomenti concernenti spesa o per altri richiesti dal Presidente, la verbalizzazione delle sedute e l'eventuale redazione delle deliberazioni, l'Assemblea si avvale del Responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare.
8. Le votazioni, di norma, si svolgono per alzata di mano. Può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro quinti dei componenti del Gruppo consiliare.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Art. 8

Funzioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. L'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord svolge le seguenti funzioni e compiti:
 - a) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo;
 - b) comunica al Presidente del Consiglio l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente (art. 22, comma 2, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto);
 - c) entro cinque giorni dalla costituzione del Gruppo o dalla modificazione della composizione del Gruppo stesso, su proposta del Presidente, designa i propri

rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti (art. 27, comma 1, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto)

- d) decide il comportamento che il Gruppo consiliare dovrà assumere sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio e sull'attività istituzionale della Regione;
 - e) approva il regolamento del Gruppo entro 30 giorni dalla sua costituzione (art. 23 Regolamento del Consiglio regionale);
 - f) approva il disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, allegato A al DPCM 21.12.2012)
 - g) approva il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo (art. 1, comma 9, D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012);
 - h) approva le variazioni della denominazione del Gruppo;
 - i) accetta nuove adesioni al Gruppo di consiglieri e consigliere nel corso della legislatura;
 - j) approva l'espulsione di consiglieri e di consigliere dal Gruppo nel corso della legislatura;
 - k) ogni altro atto assegnato al Gruppo consiliare dalla normativa regionale e statale e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può chiedere che l'Assessore regionale riferisca all'Assemblea su determinate tematiche e argomenti di sua competenza o su iniziative intraprese dalla Giunta regionale.

Art. 9

Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Le sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord non sono pubbliche.
2. Nel corso delle proprie riunioni, l'Assemblea può convocare consulenti o esperti per supportare la trattazione di argomenti complessi o specifici.
3. Con l'eccezione del Dirigente Responsabile della Segreteria del Gruppo non è ammessa la presenza dei soggetti di cui al comma 2 qualora la discussione riguardi persone al fine di salvaguardarne il diritto alla riservatezza.
4. In ogni caso non è consentita la presenza di esperti o consulenti nelle sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ex decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riguardanti singole persone facilmente identificabili.

Art. 10

Registro delle deliberazioni del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Presso la Segreteria del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord è istituito

il registro delle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo nel quale le stesse, una volta numerate, sono inserite in ordine cronologico.

2. Il registro delle deliberazioni è custodito, in formato elettronico e cartaceo, dal Presidente che si avvale del Dirigente Responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare.

Art. 11

Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord è eletto dall'Assemblea del Gruppo nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Qualora nella seconda votazione non si consegua la maggioranza di cui al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Con l'esclusione dell'ipotesi della mozione di sfiducia di cui all'art. 13, qualora nel corso della legislatura il Presidente cessi dalla carica si procede secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 e la proposta di convocazione dell'Assemblea deve essere richiesta dalla maggioranza dei componenti il Gruppo.
4. Nell'ipotesi del comma 3, l'Assemblea del Gruppo è convocata entro quindici giorni e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente.
5. Nella seduta dell'Assemblea del Gruppo per l'elezione del Presidente è altresì eletto il Vicepresidente.

Art. 12

Funzioni del Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord svolge le seguenti funzioni:
 - a) sottoscrive l'elenco dei componenti del Gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale (art. 22, c. 2, R.C.);
 - b) esercita i compiti stabiliti dalle norme e dal presente regolamento e, in particolare, convoca, presiede e coordina i lavori dell'Assemblea del Gruppo;
 - c) rappresenta il Gruppo nei rapporti con i partiti e le istituzioni e in ogni altra iniziativa di rilevanza esterna intrapresa dal Gruppo;
 - d) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea del Gruppo;
 - e) predispone il piano di lavoro del Gruppo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) provvede all'informazione sull'attività e sulle iniziative del Gruppo consiliare;
 - g) attua le deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo;

- h) comunica al Presidente del Consiglio le variazioni della composizione del Gruppo consiliare (art. 22, comma 3, Regolamento del Consiglio regionale);
 - i) autorizza le iniziative e le eventuali spese del Gruppo consiliare e ne è responsabile. In caso di assenza o impedimento del Presidente le spese sono autorizzate dal Vicepresidente (art. 2, comma 1, allegato A, DPCM 21.12.2012).
 - j) attesta la veridicità e la correttezza delle spese sostenute dal Gruppo consiliare (art. 2.2, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - k) sottoscrive il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo consiliare (art. 2.2, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - l) trasmette al Presidente del Consiglio regionale il rendiconto (art. 1, comma 10, D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012 e art. 6.2, l.r. n. 56/1984).
2. Il Presidente, anche avvalendosi della collaborazione di singoli consiglieri, svolge promuove, istruisce e organizza specifiche iniziative in attuazione del piano di lavoro e degli indirizzi politici e programmatici stabiliti dall'Assemblea del Gruppo consiliare regionale.

Art. 13

Mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente è sottoscritta da almeno due terzi dei componenti del Gruppo, contenere il nome del consigliere o della consigliera che si propone di eleggere in luogo del Presidente in carica ed essere sottoscritta per accettazione dal candidato o candidata proposto.
2. La mozione di sfiducia è presentata al Presidente che convoca l'Assemblea in una data non antecedente il quinto e non successiva al ventesimo giorno dalla data di presentazione della mozione.
3. La mozione di sfiducia è sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, ha luogo per appello nominale ed è approvata qualora abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea. In tal caso, contestualmente è eletto Presidente il consigliere o la consigliera indicato nella proposta di mozione.

Art. 14

Il Vicepresidente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Vicepresidente del Gruppo consiliare sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Vicepresidente gli subentra nelle funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente.

3. Il Vicepresidente ha il compito di organizzare la presenza e la partecipazione dei componenti del Gruppo consiliare ai lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari.
4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e, in particolare, sovrintende all'attività di informazione, amministrazione e comunicazione del Gruppo consiliare.
5. L'incarico di Vicepresidente decade con la conclusione o la cessazione del mandato del Presidente del Gruppo, fatto salva la *prorogatio* per il periodo di supplenza di cui al comma 2.
6. L'elezione del Vicepresidente è svolta con le medesime procedure dell'elezione del Presidente inclusa l'ipotesi, anche separata da quella del Presidente, della mozione di sfiducia.

Art. 15

Ruolo dei componenti del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Ogni componente del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord partecipa attivamente ai lavori del Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, all'Assemblea e alle iniziative del Gruppo consiliare.
2. Il componente del Gruppo partecipa e contribuisce alle attività del Gruppo, informa regolarmente della propria attività e di quella del Gruppo il corpo elettorale e gli organi dirigenti del partito o movimento che lo ha eletto.

Art. 16

Volontà del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il voto del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale sono decisi dall'Assemblea del Gruppo.
2. I componenti del Gruppo sono tenuti a rispettare e ad applicare la decisione assunta dall'Assemblea sul voto in Consiglio, salvi i casi di coscienza preventivamente comunicati e motivati dal singolo Consigliere o Consigliera al Presidente del Gruppo.
3. Ciascun Consigliere o Consigliera ha la facoltà di esprimere pubblicamente, anche in sede di dibattito consiliare, informando preventivamente il Presidente del Gruppo, opinioni diverse sia prima che dopo il voto.

Art. 17

Condizione del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. Il Presidente del Gruppo, coadiuvato dal Vicepresidente, predispone la partecipazione del Gruppo ai dibattiti consiliari e alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno, attribuendo ai Consiglieri, secondo criteri di competenza, il compito di intervenire per esprimere la posizione del Gruppo.

2. I Consiglieri del Gruppo, oltre a quelli incaricati, che intendono intervenire nella trattazione di uno specifico oggetto, lo fanno informando preventivamente il Presidente del Gruppo.
3. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione del Gruppo durante le sedute consiliari e decide, coadiuvato dal Vicepresidente, l'atteggiamento del Gruppo sulle questioni procedurali e anche su quelle di merito che, impreviste, si propongono eventualmente nel corso della seduta.
4. Alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il Presidente è portatore delle istanze dei componenti del proprio Gruppo, nonché delle esigenze concernenti il programma e il calendario dei lavori consiliari e la somministrazione dei servizi del Consiglio.

Art. 18

Progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. L'iniziativa di proporre progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni al Consiglio regionale è, di norma, esercitata collegialmente dal Gruppo consiliare, anche su indicazione e sollecitazione di singoli Consiglieri, che la affida al Presidente o a uno o più Consiglieri.
2. Sui progetti di legge presentati da uno o più Consiglieri, l'Assemblea si esprime entro quindici giorni. Qualora entro tale termine non fossero presentati pareri od osservazioni tali da richiedere un ulteriore esame dell'Assemblea, il progetto si intende licenziato positivamente dal Gruppo consiliare.

Art. 19

Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord esercitano, in piena autonomia e con propria determinazione, il diritto di formulare, individualmente o congiuntamente ad altri Consiglieri, anche di altri Gruppi, interrogazioni e interpellanze, anche senza il preventivo concerto con gli organi del Gruppo.

Art. 20

Incarichi istituzionali e di governo

1. Le eventuali candidature del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord per la Presidenza delle Commissioni consiliari sono comunicate dal Presidente all'Assemblea del Gruppo.
2. I componenti del Gruppo che ricoprono incarichi istituzionali assolvono il loro mandato in un rapporto di consultazione e collaborazione con il Gruppo, nel rispetto

dell'autonomia, della distinzione dei ruoli e delle competenze istituzionali.

Art. 21

Commissioni consiliari

1. I componenti del Gruppo, in adempimento all'art. 27, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, sono tenuti a far parte di almeno una delle Commissioni consiliari permanenti, di cui agli articoli dal 26 al 36 del Regolamento del Consiglio regionale medesimo.
2. La designazione dei rappresentanti del Gruppo in ogni Commissione è decisa dall'Assemblea del Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla sua costituzione o dalla modifica della sua composizione, su proposta del Presidente del Gruppo, tenendo conto delle preferenze dei singoli Consiglieri.
3. La partecipazione alle riunioni delle Commissioni costituisce impegno prioritario delle attività dei Consiglieri del Gruppo, che concordano preventivamente con il Presidente del Gruppo l'eventuale non partecipazione e gli danno tempestiva comunicazione degli eventuali impedimenti.
4. In caso di assenza ai lavori delle Commissioni il Consigliere è tenuto a rilasciare apposita delega ad altro consigliere del Gruppo per assicurare la rappresentanza del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord in Commissione.

Art. 22

Rapporti fra il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord e il Gruppo consiliare regionale Zaia Presidente

1. I rapporti tra il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord e il Gruppo consiliare regionale Zaia Presidente si realizzano principalmente attraverso la reciproca consultazione, il coordinamento dell'attività e la collaborazione fra gli organi del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord e quelli del Gruppo consiliare regionale Zaia Presidente, con particolare riferimento agli indirizzi politici e programmatici.
2. Su incarico di uno dei due Gruppi di cui al comma 1, l'altro Gruppo può assumere compiti di direzione politica in merito a specifici settori di attività, affidandone la responsabilità a uno o più dei suoi componenti che vi assolvono a stretto rapporto e in esecuzione delle scelte e degli indirizzi politici decisi dai Segretari Federale e Nazionale della Lega Nord e dal direttivo del Movimento Liga Veneta Lega Nord.

Art. 23

Rapporti fra il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord e gli altri Gruppi consiliari regionali

1. Il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord, su proposta del Presidente del Gruppo, può promuovere particolari forme di consultazione, raccordo e coordinamento con altri Gruppi consiliari regionali in merito a tutte le tematiche di

cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.

2. Nel caso di proposta di forme stabili di coordinamento come le federazioni tra Gruppi o la formazione di Intergruppi che limitino o vincolino in modo permanente l'autonomia del Gruppo, l'Assemblea delibera a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti l'adesione al Gruppo a tale specifica forma di coordinamento.

Art. 24

Personale del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord

1. In conformità al disposto dell'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord si avvale di un Responsabile e di personale tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità, nel rispetto della normativa vigente, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
2. I requisiti richiesti al personale del Gruppo sono:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
 - b) età non inferiore agli anni 18;
 - c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - d) essere immuni da condanne penali;
 - e) idoneità psico - fisica a svolgere l'impiego;
 - f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - g) non essere stati dichiarati decaduti da altra pubblica amministrazione per aver prodotto, al fine di conseguire l'impiego, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - h) esperienza professionale amministrativa maturata in istituzioni pubbliche e private.
3. Il Presidente del Gruppo propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la nomina del personale del Gruppo.
4. Il Presidente del Gruppo indica altresì al Presidente del Consiglio la nomina del Dirigente-Responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare regionale.
5. Il Dirigente Responsabile della Segreteria del Gruppo assicura l'adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi e amministrativi afferenti la Segreteria del Gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale.
6. L'incarico di Dirigente Responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare regionale è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio

regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico (art. 51, comma 5, l.r. n. 53/2012).

7. Il rapporto di lavoro del Dirigente Responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato è costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 51, l.r. n. 53/2012, termina, in ogni caso, con la cessazione del Gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione (art. 51, comma 6, l.r. n. 53/2012).
8. Al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del Gruppo, l'incarico del Dirigente Responsabile della Segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis dell'art. 51, l.r. n. 53/2012, e l'assegnazione del personale del Gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale. (art. 51, comma 8, l.r. n. 53/2012).
9. Il personale della Segreteria del Gruppo consiliare opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo consiliare (art. 51, comma 10, l.r. n. 53/2012).

Art. 25

Spese e rendiconto di esercizio annuale

1. Le spese sostenute dal Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale (art. 1, comma 3, lettera a, allegato A al DPCM 21.12.2012).
2. I contributi erogati dal Consiglio regionale non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi (art. 1, comma 3, lettera b, allegato A al DPCM 21.12.2012).
3. Il Gruppo consiliare non può corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro (art. 3, comma 6, l.r. 27 novembre 1984, n. 56)
4. Le spese e le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono analiticamente stabilite dalle norme statali e regionali e dal Disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità approvato dall'Assemblea del Gruppo (art. 2, comma 3, allegato A al DPCM 21.12.2012).
5. In adempimento al disposto dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 27.11.1984, n. 56, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 21.12.2012, n. 47, il Gruppo consiliare approva a maggioranza dei propri componenti il rendiconto di esercizio annuale.
6. Entro cinquantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo e trasmesso al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti normativi (art. 6, comma 2, l.r. 27 novembre 1984, n. 56).

Art. 26

Tracciabilità delle spese

1. I fondi eventualmente assegnati al Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord dal Consiglio regionale sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi normativi sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 4, allegato A al DPCM 21.12.2012).

Art. 27

Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto della Regione del Veneto e alla normativa statale e regionale in materia di gruppi consiliari regionali.
2. Il presente Regolamento, avente disposizioni innovative per la conduzione dell'attività e della gestione del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord, ha carattere sperimentale e potrà essere aggiornato e integrato su proposta del Presidente o sulla base delle eventuali direttive e indirizzi che saranno emanati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 28

Approvazione e revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, incluse le eventuali successive revisioni e modifiche, è approvato dall'Assemblea del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Al presente Regolamento è apposta in calce la dizione: "Approvato dall'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord con deliberazione in data .. luglio 2015, n. 2.

ART. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio in adempimento all'art. 23, comma 1, del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 marzo 2015, n. 7.

			P	A
Presidente	Nicola	FINCO	X	
Vicepresidente	Riccardo	BARBISAN	X	
Consiglieri	Roberto	CIAMBETTI	X	
	Luca	COLETTO	X	
	Marino	FINOZZI	X	
	Gianluca	FORCOLIN	X	
	Franco	GIDONI	X	
	Roberto	MARCATO	X	
	Alessandro	MONTAGNOLI	X	
	Gianpietro	POSSAMAI	X	
	Alberto	SEMENZATO	X	
	Luca	ZAIA		X
	Segretario	Tiziano	BEMBO	

Deliberazione 28 luglio 2015, n. 1

OGGETTO: Regolamento del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord. Approvazione (art. 23, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto).

**ASSEMBLEA DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
LIGA VENETA LEGA NORD**

PREMESSO

che i Gruppi consiliari regionali sono disciplinati dall'articolo 42 dello Statuto regionale, dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e dagli articoli 21-25 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 - Regolamento del Consiglio regionale del Veneto (deliberazione del Consiglio regionale 3.03.2015, n. 7);

che l'art. 23 del citato Regolamento consiliare stabilisce che:

"1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'assemblea di ciascun gruppo approva un regolamento, che è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Consiglio.

2. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del gruppo l'organo competente ad approvare:

a) le variazioni della denominazione del gruppo;

b) l'accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura;

c) l'espulsione di consiglieri dal gruppo nel corso della legislatura;

d) il rendiconto e gli altri atti della gestione amministrativa previsti dalla normativa regionale e statale in materia.

3. La mancata approvazione e trasmissione del regolamento al

Presidente del Consiglio entro i termini di cui al comma 1 comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell'Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto";

che a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio regionale in data 30 giugno 2015 si è costituito il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord e ha nominato Presidente del Gruppo Nicola FINCO e Vicepresidente Riccardo BARBISAN;

che nella stessa data, con nota prot. n. 1/2015, il Presidente del Gruppo consiliare ha comunicato al Presidente del Consiglio, con i nominativi del Presidente e del Vicepresidente del Gruppo, l'elenco dei consiglieri regionali aderenti al Gruppo medesimo;

CONSTATATO che in adempimento al disposto del comma 1 dell'art. 23 del predetto Regolamento consiliare è necessario approvare il Regolamento del Gruppo;

VISTA l'allegata bozza di "Regolamento del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord", predisposta dal Presidente con la collaborazione del Responsabile del Gruppo;

CONSTATATO Altresì che ai consiglieri del Gruppo è stata preventivamente inviata via e-mail la suddetta bozza di regolamento;


RITENUTO di procedere alla conseguente approvazione;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento del Gruppo consiliare regionale "Liga Veneta Lega Nord".
2. di trasmettere il menzionato Regolamento al Presidente del Consiglio regionale del Veneto in adempimento a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del citato Regolamento del Consiglio regionale.
3. di pubblicare il Regolamento del Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Lega Nord nel sito internet del Consiglio.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Tiziano BEMBO



IL PRESIDENTE
Nicola FINCO -

